

**REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)**

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.  
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

**Articolo 18**  
**Procedimento di esclusione dalla graduatoria e**  
**annullamento dell'assegnazione**

1. Nelle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge regionale l'ente proprietario o delegato a seguito di verifica delle cause di esclusione, avvia il procedimento in contraddittorio con l'interessato assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzione scritte e documenti.
2. Decorso detto termine, l'ente richiede il parere della commissione di cui all'articolo 33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni dell'interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all'ente un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.
4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
5. L'ente provvede all'esclusione dalla graduatoria o all'annullamento dell'assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere obbligatorio, comunicandolo all'interessato con raccomandata.